

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **90/1987** (ECLI:IT:COST:1987:90)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **25/02/1987**; Decisione del **25/03/1987**

Deposito del **31/03/1987**; Pubblicazione in G. U. **08/04/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4139**

Atti decisi:

N. 90

ORDINANZA 25-31 MARZO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1986 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria civile di Milano e il fallimento s.r.l. Officine Meccaniche Bruno Spinelli, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che

1. - Con ordinanza emessa il 12 aprile 1986 (notificata il 29 dello stesso mese e comunicata il successivo 8 maggio; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.16, 1^a serie speciale, del 24 settembre 1986 e iscritta al n. 468 R.O. 1986) sul ricorso proposto oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dalla Esattoria comunale di Milano gestita dalla Cariplo al fine di conseguire l'ammissione con privilegio allo stato passivo del fallimento della s.r.l. Officine Meccaniche Bruno Spinelli, il Tribunale di Monza ha giudicato in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 24 co. 2 Cost. non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per la opposizione decorra dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria.

2. - Nell'adunanza in camera di consiglio del 25 febbraio 1987, alla quale la deliberazione dell'incidente è stata assegnata per non essersi costituite in questa sede le parti del giudizio a quo, il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che:

3. - Con sent. 22 aprile 1986, n. 102, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 co. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui statuisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - già dichiarata fondata con sent. 102/1986 dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui statuisce che i creditori esclusi possono proporre opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione della raccomandata con la quale il curatore deve dare notizia del deposito ai creditori che han presentato domanda di ammissione al passivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.